

merciale, il parere del Consiglio dell'industria e del commercio. »

Il rimanente come è nel disegno di legge della Commissione.

Pongo a partito l'articolo 38 così modificato,
(È approvato.)

« Art. 39. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *H*, sulle tasse di registro marittimo; la legge della stessa data, allegato *I* sui diritti marittimi; il decreto luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3129, che stabilisce la tariffa dei diritti da pagarsi nei lazzaretti dello Stato, ed ogni altra disposizione contraria alle disposizioni del capo IV della presente legge. »

(È approvato.)

Boselli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, relatore. Rispetto al capo dei diritti consolari che ora viene in discussione, la Commissione ricorda di avere accettato nella discussione generale l'invito rivoltolo dal Governo di ritornare al disegno di legge ministeriale salvo però per quanto concerne una parte dell'articolo 41 che non si riferisce all'argomento delle tasse.

Palizzolo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Palizzolo. Ho chiesto di parlare per rivolgere una modestissima raccomandazione all'onorevole ministro. Spiacemi non sia presente il ministro degli affari esteri, al quale veramente avrei voluto dirigermi.

Ad ogni modo l'onorevole Brin mi userà la cortesia di comunicare la mia raccomandazione al suo collega. Noi siamo rappresentati all'estero da consoli, ma ve ne sono fra questi moltissimi che non sono italiani; e da questi non aiuti, nè protezione i nostri poveri capitani hanno ricevuto, perchè quei consoli hanno interessi spesso diametralmente opposti a quelli del nostro commercio nazionale, a segno che i nostri capitani, per sfuggire a soprusi e ad ingiustizie, si sono visti costretti a presentarsi sotto estera bandiera.

Ora, siccome so che il ministro degli affari esteri si dà pensiero del riordinamento dei servizi consolari, così io fo voti fervidissimi perchè non siano posti in non cale i lunghi lamenti e le proteste del nostro commercio, e perchè nel modo più efficace e nei limiti consentiti dal nostro bilancio si provveda efficacemente con la maggior sollecitudine possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. La Commissione concorda coll'onorevole Palizzolo, e lo ha già dichiarato nella discussione generale. Tutte le inchieste sulla marineria mercantile dimostrano i danni dell'aver noi nei porti di mare consoli non di carriera, ma consoli locali, armatori, commercianti ecc., i quali, il più delle volte, invece di aiutare la nostra marineria mercantile, le sono di ostacolo e di danno. Perciò la Commissione si unisce vivamente al voto manifestato dall'onorevole Palizzolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. L'onorevole Palizzolo e l'onorevole relatore sanno che il Governo fa tutti gli sforzi per sostituire consoli di carriera ai consoli locali, e che è solo trattenuto dalle esigenze del bilancio nell'estendere maggiormente questa riforma; ma io non mancherò di far presente al mio collega per gli affari esteri il voto dell'onorevole Palizzolo e della Commissione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, darò lettura dell'articolo 35 del disegno di legge ministeriale dalla Commissione proposto in sostituzione del suo articolo 40.

« *G. Diritti consolari.* — Art. 40. La tariffa consolare, approvata colla legge 16 giugno 1871, n° 260 (serie 2^a), allegato *E*, viene modificata come segue:

a) i diritti indicati nei paragrafi 41, 42, 43 e 47 sono ridotti alla metà; è soppressa però la distinzione stabilita nel paragrafo 43 tra consoli ed agenzie consolari, le quali rimangono equiparate ai primi per la riscossione dei diritti di tonnelloaggio;

b) sono soppressi i paragrafi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 e 63. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. L'articolo 41 non riguarda propriamente la materia delle tariffe consolari. A proposito di questa legge il ministro degli affari esteri ha introdotta una modificazione che concerne i certificati di nazionalità e di protezione (che sono obbligatori per i cittadini e protetti residenti in paesi in cui gli usi consentono ai consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa) secondo la quale essi devono essere rinnovati ogni anno. È una disposizione assai utile per conoscere coloro che compongono le nostre colonie all'estero,